# Comune di Torella del Sannio

Provincia di Campobasso

**ORDINANZA**
**N. 31 DEL 18-07-2025**

**OGGETTO**: ORDINANZA RIVOLTA ALLA GENERALITÀ DEI CITTADINI PER IL TAGLIO DELLA VEGETAZIONE INCOLTA PER PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA

## IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- diversi terreni siti nel Comune di Torella del Sannio versano in stato di incuria e abbandono sia all'interno che all'esterno del centro abitato, divenuti nel contempo ricettacolo di rifiuti vari, erbe incolte e dimora stabile di animali e quant'altro, con il conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità;
- il territorio comunale, durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche sulla pubblica incolumità, a seguito di incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti, i quali possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree cespugliate o erborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- tali evidenze costituiscono grave limitazione alla fruizione in sicurezza delle strade pubbliche e di uso pubblico, sia veicolare sia pedonale, nonché problematiche all'igiene pubblica;

PRESO ATTO che analogo problema presentano i numerosi appezzamenti privati aventi i fronti su strade comunali, provocando sovente gravi problemi di visibilità e viabilità, a causa dell'incuria dei frontisti che non provvedono ad eseguire periodicamente le opere di loro spettanza, quali il taglio della vegetazione incolta, delle siepi a confine e dei rami di piante che si protendono fin oltre il ciglio stradale, nonché la rimozione di zolle o altro materiale proveniente dal lavoro nei campi;

PRESO ATTO dal Piano Comunale di Protezione Civile;

TENUTO CONTO che il territorio di Torella del Sannio è attraversato dal Tratturo "Castel di Sangro – Lucera" e che le aree tratturali, di proprietà della Regione Molise, sono oggetto di concessioni rilasciate dall'Ente regionale per finalità di sfalcio e pascolo;

TENUTO CONTO che le predette aree tratturali sono adiacenti e/o attraversano l'area sportiva comunale, altamente frequentata soprattutto nella stagione estive, l'area di ammassamento/raccolta/tendopoli/attesa del Piano di Protezione Civile nonché un'area residenziale;

RITENUTO indispensabile adottare gli opportuni provvedimenti, tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia delle aree degradate, con particolare riguardo per quelle poste in prossimità di civili abitazioni e delle aree di interesse del piano di protezione civile comunale e dell'area sportiva, a salvaguardia dalle emergenze civili e sanitarie e per l'igiene pubblica;

TENUTO CONTO che nella stagione estiva, le suddette situazioni di incuria potrebbero determinare situazioni di pericolo, anche per il potenziale innesco di incendi;

VISTA la Legge 21/11/2000, n. 353, recante "Legge-quadro in materia di incendi boschivi";

RICHIAMATO il decreto il Presidente della Regione Molise con il quale viene dichiarato lo stato di grave pericolosità per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo dell'intero territorio fino al 30 settembre 2025;

RICHIAMATA la propria precedente Ordinanza n. 20 del 10/05/2025 avente ad oggetto: "*Pulizia e regolare manutenzione dei terreni e delle aree private ubicate nel territorio comunale per la salvaguardia della circolazione stradale e l'incolumità pubblica, per la prevenzione incendi, per il decoro e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica*";

RITENUTO che nell'ambito del territorio comunale debbano essere eliminate tutte quelle situazioni che determino il deturpamento ambientale e il pericolo di incendio;

ACCERTATO che tali circostanze oltre ad essere lesive per il pubblico decoro, possono rappresentare pericolo per la salute pubblica fornendo un habitat naturale per la proliferazione di insetti e animali;

CONSIDERATO che il Sindaco è l'Autorità preposta a garantire l'igiene pubblica, l'incolumità pubblica, la sicurezza urbana e la salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 / 2000 (TUEL): "*Il Sindaco in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale adotta le ordinanze contingibili e urgenti in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana"*;

PRESO ATTO che il provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della Legge n. 241/90;

RITENUTI sussistere motivi pregiudizievoli di carattere igienico-sanitario e di degrado ambientale;

VISTO l'art. 15 della Legge 24/02/1992, n. 225, che stabilisce che il Sindaco è l'autorità comunale di Protezione Civile;

VISTO l'art. 255 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI gli articoli nn. 14, 29, 31 e 33 del Codice della Strada D.Lgs. 30/04/1992, n. 285;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

RITENUTO di procedere al fine di garantire la pubblica incolumità derivante dall'eventuale innesco di incendi che potrebbero interessare terreni limitrofi alle abitazioni, con grave rischio per la popolazione e la sanità pubblica che potrebbe essere pregiudicata dalla cattiva tenuta dei fondi;

ORDINA

a tutti i proprietari, conduttori e detentori a qualunque titolo di terreni, di provvedere **entro e non oltre 10 (dieci) giorni** dalla pubblicazione della presente Ordinanza, al mantenimento e cura di quanto di loro competenza in conformità alle norme di Legge ed ai regolamenti vigenti;

In particolare, a tutela del territorio:

a) i giardini, gli spazi verdi ed i terreni edificabili in genere, dovranno essere mantenuti in stato di pulizia costante e decoro per l'abitato, evitando il crescere indiscriminato di erbe, mentre le siepi e gli alberi dovranno essere regolarmente potati al fine di non invadere le aree circostanti la proprietà;

b) dovrà essere assicurato il taglio della vegetazione, degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali, o prospicienti spazi e aree pubbliche, nonché in prossimità dei fabbricati;

c) è fatto divieto di lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammucchiato o affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

d) è fatto obbligo dei proprietari, degli affittuari e/o dei concessionari garantire lo sfalcio a raso delle aree verdi, anche tratturali, per una fascia di almeno metri quindici (15) dalle abitazioni adiacenti ai terreni ripetendo, ciclicamente e ogni qualvolta si renda necessario, l'operazione di sfalcio;

e) è fatto obbligo che, allo scopo di meglio salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi, ogni proprietario debba curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia, di sottobosco, di ramaglie e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita;

f) i proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette con annesse aree verdi, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare i necessari interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, estirpazione di sterpaglie e cespugli, taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio;

g) i proprietari dei lotti prospicienti le strade statali, provinciali e comunali dovranno mantenere gli stessi in stato di pulizia costante e provvedere in particolare al taglio della vegetazione nonché adottare tutte le misure necessarie per rimuovere eventuali rifiuti che insistono sul proprio terreno ai bordi delle strade;

h) è fatto divieto assoluto di accensione di fuochi fino al 30 settembre su tutto il territorio comunale;

Relativamente alle Aree tratturali, in caso di non adempimento di quanto alla presente ordinanza e previo accertamento da parte degli organi preposti delle inadempienze, si richiede alla Regione Molise di procedere tempestivamente alla revoca delle concessioni in essere.

AVVERTE

In caso di inosservanza della presente Ordinanza, salvo che le violazioni non costituiscano più grave reato, il Comune potrà procedere direttamente con azioni in danno oltre che per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione prevista.

DISPONE

- Che chiunque violi la presente ordinanza sia soggetto a sanzioni amministrative.
- La trasmissione della presente ordinanza:
    - alla Prefettura di Campobasso;
    - al Comando Stazione Carabinieri di Torella del Sannio e al Nucleo Carabinieri Forestale di Torella del Sannio per la verifica del rispetto di quanto alla presente ordinanza, in particolare per le attività inerenti alle aree tratturali, in raccordo con il Comune e la Regione Molise;
    - al Servizio di Protezione Civile della Regione Molise
    - all'area seconda della Regione Molise per le eventuali iniziative riguardanti le aree tratturali;

Avverso la presente ordinanza, da chiunque ne abbia legittimo interesse, in alternativa, è ammesso:

- ricorso al competente TAR entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- ricorso al Presidente della Repubblica Italiana entro e non oltre 120 giorni dalla data di pubblicazione

**IL SINDACO**
DOTT. GIANNI MEFFE

*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82 del 2005*